

Roma, 20 ottobre 2009
Prot. 564

EV/

CIRCOLARE N. 102 / 2009
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di ottobre 2009.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario ottobre

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

LE SCADENZE di Ottobre 2009

DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE

Giovedì 15 ottobre 2009

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

IVA - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

Venerdì 16 ottobre 2009

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima.

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta – Versamento

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di luglio (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 ; Circ. Ag. Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009).

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

INPS - Contributo alla gestione separata – Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a: rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276); esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

IVA - Contribuenti mensili - Mese di **settembre 2009** – Versamento

codice-tributo 6009.

IVA –Imposta risultante da dichiarazione annuale - rateizzazione

scade il termine per il versamento della rata mensile

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 settembre 2009, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione ridotta commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; la misura della sanzione è stata ridotta dal 3,75 al 2,5 per cento dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 29 novembre 2008;

- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo (così elevato a decorrere dal 1° Marzo 2008 con D.M. 12 dicembre 2007), con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 settembre 2009.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo: 8904 per l'IVA;

8906 per le ritenute.

1991 per il versamento degli interessi sul ravvedimento IVA,

Correzioni di errori - Vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.

Giovedì 29 ottobre 2009 –

MODELLO 770/2009 - Ravvedimento

La normativa in materia di dichiarazione del sostituto d'imposta permette, attraverso l'utilizzo del ravvedimento operoso (pagando una sanzione ridotta pari a 1/12 di 258 euro, vale a dire 21 euro), di presentare entro i 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario, la dichiarazione tardiva, considerandola validamente presentata. Restano in ogni caso applicabili le sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Per quanto detto, è altresì permesso trasmettere successive dichiarazioni integrative.

Venerdì 30 ottobre 2009 –

Inps - Denuncia mensile retributiva

Presentazione modello Emens riferito ai compensi erogati per il mese di settembre 2009.

IMPOSTA DI REGISTRO – Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a:

- 1) nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° ottobre 2009: versamento della prima annualità o per l'intero periodo;
- 2) contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° ottobre 2009;
- 3) cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 ottobre 2009.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i **contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998**, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nonché i chiarimenti forniti con le circ. dell' Agenzia delle Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

Codici - tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

Sabato 31 ottobre 2009 –

IVA - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

IVA - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993 n. 427)

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata (Termine prorogato a lunedì 2 novembre, essendo il giorno 31 ottobre sabato)

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

N.B.: a partire dal mese di febbraio può essere scomputato l'acconto versato ai sensi dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.